

N. 00207/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00489/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 489 del 2010, proposto da:

- Guido Podestà e Massimo Corsaro, nella qualità di presentatori della lista “Per la Lombardia”, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Giuliante, Bruno Santamaria ed Ernesto Stajano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Via Santa Sofia n. 6;

contro

- Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore, Ministero della Giustizia; in persona del Ministro pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Milano, via Freguglia, 1  
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

- Lista Marco Pannella, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Viola e Mario Bucello, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Mozart n. 9;  
- Coordinamento Regionale del Partito Radicale, non costituito;  
- Lista Penati Presidente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Ettore Martinelli, Marilisa D'Amico e Ileana Rosaria Alesso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Galleria del Corso n. 1;  
- Lista Movimento 5 Stelle Lombardia, non costituita;  
- Lista Forza Nuova, non costituita;  
- Lista Unione di Centro, non costituita;  
- Lista Rifondazione Comunista – Comunisti Italiani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Adami e Giuseppe Rusconi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1 – della deliberazione 1 marzo 2010 con cui l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'esposto del presentatore della lista "Bonino-Pannella" ha deliberato l'esclusione della lista "Per la Lombardia" dalla competizione elettorale per il rinnovo della compagine amministrativa della Regione Lombardia fissata per il 28 e 29 marzo 2010;

2 – della delibera del suddetto Ufficio Centrale Regionale del 3 marzo 2010 recante il rigetto del ricorso presentato dai delegati della lista "Per la Lombardia" teso ad ottenere la riammissione della lista stessa alla tornata elettorale in questione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare, nonché della Lista Penati Presidente, della Lista Rifondazione Comunista – Comunisti Italiani e della Lista Marco Pannella;

Visto il decreto Presidenziale di questo TAR inaudita altera parte n. 205 del 05.03.2010;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2010 il dott. Adriano Leo e uditi i difensori delle parti, ai quali è stato dato l'avviso che la causa potrà essere decisa con sentenza in forma semplificata, come specificato nel verbale;

Considerato che il Collegio non ritiene di doversi discostare dal proprio orientamento, già espresso con le sentenze nn. 3868 e 3869 del 29/05/2009, a proposito della impugnabilità immediata degli atti di non ammissione di liste alle competizioni elettorali;

Considerato, altresì, che la legittimità di tale orientamento risulta suffragata da quanto espresso di recente dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 90/2009, in cui la stessa Consulta ha preso atto dell'assenza di un "diritto vivente" in ordine alla interpretazione fornita dall'Adunanza Plenaria nella nota decisione n. 10/2005, a proposito della non immediata impugnabilità degli atti de quibus (cfr. in tal senso Consiglio di Stato ordinanza n. 1744 del 01/04/2008);

Ritenuto, poi, quanto al merito dell'odierno ricorso, che appare fondata la prima censura esposta dai ricorrenti poiché il procedimento previsto dall'art. 10 della legge n. 108/1968 non sembra lasciare spazio all'esercizio del potere di autotutela o, comunque, di revisione dei risultati dell'atto di ammissione delle liste, a parte il rimedio di cui al comma V° dell'art. cit. che, tuttavia, si riferisce in modo tassativo all'impugnazione delle decisioni di eliminazione delle liste o dei candidati (cfr., sul punto relativo alla mancanza, in subiecta materia, di un potere specifico di revoca dell'ammissione delle liste, Consiglio di Stato, ordinanza n. 1419/2005);

Considerato che, nel caso in esame, è indubbio che l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Milano avesse già espresso la sua decisione in termini di ammissione della lista in questione, come chiaramente emerge dal verbale delle operazioni elettorali relative al controllo della lista "Per la Lombardia", che risultano iniziate alle ore 11,50 del 27 febbraio 2010 e terminate il giorno successivo (28/02/2010) alle ore 12,00 (cfr. all. n. 1 del ricorso);

Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi di cui all'art. 21, ultimo comma, legge n. 1034/1971;

P.Q.M.

Accoglie la formulata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati e dichiara ammessa la lista "Per la Lombardia" alla competizione elettorale di che trattasi, come già disposto dall'Ufficio Centrale Regionale nella decisione assunta col verbale di ammissione datato 27-28 febbraio 2010 sopra citato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente, Estensore

Concetta Plantamura, Referendario

Antonio De Vita, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2010

IL SEGRETARIO